

Proponente: 04.B
Proposta: 2025/408
del 27/06/2025



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1141
del 27/06/2025

SEGRETARIO GENERALE

Dirigente: MARENGO Dr. Donato Salvatore

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI AD EX
DIPENDENTE**

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso:

- che in data 25/6/2014 entrava in vigore il DL n. 90/2014 il quale, all'art. 9, regolamentava ex novo la materia della corresponsione dei compensi professionali agli avvocati dipendenti di Pubbliche Amministrazioni, con obbligo per queste ultime di adeguare i propri Regolamenti alle nuove indicazioni normative; il comma 8 dell'articolo precisava altresì che *“in assenza del suddetto adeguamento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 non possono corrispondere compensi professionali agli avvocati dipendenti”*;
- che il suddetto DL veniva convertito con modificazioni dalla Legge n. 114/2014, pubblicata in data 18/08/2014 ed entrata in vigore dal 19/08/2014;
- che nelle more dell'approvazione del nuovo Regolamento dell'Avvocatura Comunale la Ragioneria Generale dello Stato effettuava una ispezione presso il Comune di Reggio Emilia;
- che con deliberazione n. 150 del 15/9/2017 la Giunta Comunale approvava il nuovo Regolamento dell'Avvocatura Comunale; all'art. 11, commi 1 e 2, il Regolamento precisava che: *“1) Il divieto di corresponsione dei compensi, a partire dal 1 gennaio 2015, in mancanza del nuovo regolamento, non trova applicazione alle situazioni già definite (sentenze depositate o provvedimenti equivalenti) prima dell'entrata in vigore della novella legislativa 2014, in quanto il divieto è circoscritto alle sole liquidazioni da disporsi sulla base della nuova disciplina; le altre seguono le disposizioni previgenti; 2) Il presente regolamento si applica alle situazioni maturate (sentenze depositate) a partire dall'entrata in vigore della novella legislativa 2014 (19 agosto 2014)”*.
- che in data 10/11/2017 la Ragioneria Generale dello Stato depositava il verbale della propria ispezione, con il quale contestava al Comune – tra altre cose – la legittimità della corresponsione di compensi agli avvocati comunali in riferimento a giudizi conclusi con esito favorevole per l'Amministrazione ma con provvedimento diverso dalla “sentenza”;
- che con nota del 21/12/2018, acquisita al n. 163315 di P.G. (ALL.1), il Segretario Generale dott. Roberto Maria Carbonara disponeva l'interruzione della liquidazione di compensi pendenti afferenti alle fattispecie contestate dalla Ragioneria Generale dello Stato e, con riferimento a varie parcelle relative a giudizi conclusi con sentenza favorevole all'Amministrazione e compensazione delle spese, nonché ad alcune richieste di pagamento di spese di lite recuperate dalle controparti soccombenti, tutte presentate dall'allora dirigente dell'Avvocatura Comunale avv. Santo Gnoni, ne autorizzava la liquidazione disponendo però la compensazione con pagamenti già effettuati e contestati dalla Ragioneria Generale dello Stato;
- che successivamente, con nota del 12/3/2019, acquisita al n. 50036 di P.G. (ALL.2) il Segretario Generale, preso atto di nuove richieste di pagamento presentate dall'avv. Santo Gnoni in riferimento a spese recuperate nel 2019 o a sentenze depositate nel 2019, richiamava integralmente la nota precedente

e aggiornava le tabelle di compensazione crediti/debiti come di seguito specificato:

- crediti pendenti non contestati di cui è autorizzata la liquidazione:..... €
113.476,87
- pagamenti già effettuati, contestati da RGS:..... €
95.820,58
- spese generali da recuperare:..... €
6.937,71
- credito di cui si autorizza la liquidazione:..... €
10.718,58

(importi calcolati sul “compenso lordo dipendente”)

- che con deliberazione n. 107 del 21/5/2019 la Giunta Comunale, in accoglimento dei rilievi della Ragioneria Generale dello Stato, approvava una modifica al Regolamento dell’Avvocatura Comunale in base alla quale *“Sono ricondotti a compenso esclusivamente i provvedimenti giurisdizionali che entrino nel pieno merito della controversia. Non sono ricondotti a compenso: - i provvedimenti giurisdizionali a valenza cautelare; - i provvedimenti giurisdizionali a valenza procedurale–di rito (ad esempio, di perenzione / estinzione del giudizio; inammissibilità / irricevibilità / improcedibilità; cessazione della materia del contendere); - le transazioni o altri accordi stragiudiziali che blocchino l’azione contenziosa”* (Articolo 8, commi 8 e 9);
- con ricorso al T.A.R. di Parma, iscritto al n. 226/19 R.G., l’avv. Santo Gnoni impugnava la suddetta deliberazione;
- che con deliberazione n. 129 del 30/7/2019 la Giunta Comunale autorizzava a resistere in giudizio;
- che nelle more della definizione del giudizio l’avv. Santo Gnoni veniva collocato in quiescenza;
- che il giudizio si concludeva con sentenza n.59/2020 che accoglieva il ricorso rilevando *“l’illegittimità delle modifiche impugnate nella misura in cui sono espressione di una formalistica interpretazione della locuzione “sentenza favorevole” limitata ai soli provvedimenti qualificabili come “sentenze”, peraltro di solo merito, prevedendo una esclusione, determinata in via preventiva e generalizzata, delle “propine” a fronte di sentenze di rito, o di altri provvedimenti o definizioni stragiudiziali in assenza di ogni considerazione circa l’eventuale effetto satisfattivo determinatosi”*;
- che con deliberazione n. 100 del 11/6/2020 la Giunta Comunale autorizzava ad impugnare la suddetta sentenza con ricorso in appello al Consiglio di Stato;
- che il giudizio di secondo grado, iscritto al n. 5027/20 R.G. del Consiglio di Stato, si concludeva con sentenza n. 5487/2024, pubblicata in data 19/6/2024, che respingeva l’appello del Comune, confermando pertanto la sentenza di primo grado;
- che la sentenza passava in giudicato in data 19/12/2024;

- che, per quanto non riferita nello specifico ai crediti residui vantati dall'avv. Santo Gnoni - i quali peraltro non sono ad oggi oggetto di contenzioso -, la suddetta sentenza, confermando quanto statuito in primo grado dal T.A.R. di Parma (il quale aveva annullato la modifica al Regolamento dell'Avvocatura Comunale che stabiliva di non ricondurre a compenso "*i provvedimenti giurisdizionali a valenza cautelare; - i provvedimenti giurisdizionali a valenza procedurale-di rito (ad esempio, di perenzione / estinzione del giudizio; inammissibilità / irricevibilità / improcedibilità; cessazione della materia del contendere); - le transazioni o altri accordi stragiudiziali che blocchino l'azione contenziosa*"), sancisce definitivamente la legittimità della corresponsione di tutti i compensi contestati dalla Ragioneria Generale dello Stato in esito alla propria ispezione, con conseguente illegittimità della compensazione disposta dal Segretario Generale dott. Carbonara con la nota del 21/12/2018 (ALL.1);
- che con PEC del 25/2/2025, e successivamente con sollecito del 3/4/2025 (acquisiti rispettivamente ai nn. 52878 e 90503 di P.G. - ALL.3 e 4), l'avv. Daniele Turco, in considerazione dell'esito del contenzioso di cui sopra, chiedeva che venisse disposto il pagamento al proprio assistito, avv. Santo Gnoni, della somma a suo tempo trattenuta a titolo di compensazione, con aggiunta di interessi;

Considerato:

- che da un controllo congiunto del Servizio Legale e dell'Ufficio Stipendi sono emerse alcune inesattezze in riferimento ai crediti non contestati di cui alla nota del Segretario Generale del 12/3/2019 (ALL.4), che si elencano di seguito:
 - l'importo della parcella riferita alla sentenza n. 1256/14 (seconda riga del prospetto, a pag.1) è di **€ 152,00** – come peraltro correttamente indicato nella nota del 21/12/2018 (parcella n.43 – riga 10 del prospetto a pag.2 – ALL.3) – e non di € 99,00;
 - l'importo della parcella riferita alla sentenza n.434/15 (quinta riga del prospetto, a pag.2) è indicato come di € 1.088,10, mentre nella nota del 21/12/2018 risultava di di € 3.283,00 (parcella n.38 – riga 15 del prospetto a pag.3 – ALL.3); trattandosi di sentenza del 2015, in base a quando disposto dall'art. 11 comma 4 del Regolamento si sarebbe dovuta operare una decurtazione del 70% dei valori medi; il Segretario Generale ha operato la decurtazione, ma senza avvedersi che la parcella era stata redatta sulla base del precedente Regolamento e quindi con i valori medi già decurtati del 50% per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e del 70% per la fase istruttoria; il ricalcolo corretto dà pertanto come risultato **€ 2.176,20** (30% dei valori medi), e non € 1.088,10;
 - l'importo della parcella riferita alla sentenza n. 848/19 (terzultima riga del prospetto, a pag.2) è indicato come di € 8.300,00 perché è stata decurtata la voce relativa alla fase cautelare in base all'errato presupposto che tale fase non desse diritto a compenso; l'importo corretto della parcella, completo della fase cautelare, è invece di **€ 10.257,50**;

- le spese recuperate riferite alle sentenze n. 1350/2018 e n. 520/2017 (penultima e ultima riga del prospetto, a pag.2) risultano essere state liquidate nel mese di marzo 2019: la prima per intero e la seconda solo parzialmente, per € 3.839,40;
- che, tenendo conto delle rettifiche di cui sopra, i crediti pendenti e non contestati dell'avv. Gnoni, riferiti ai singoli anni di competenza, risultano essere i seguenti:

ANNO	per parcelle	per spese recuperate	totale	compenso lordo dipendente
2012	€ 14.585,00		€ 14.585,00	€ 11.781,10
2013	€ 14.510,00		€ 14.510,00	€ 11.720,52
2014	€ 25.401,50		€ 25.401,50	€ 20.518,17
2015	€ 2.176,20		€ 2.176,20	€ 1.757,84
2016	€ 180,75		€ 180,75	€ 146,00
2017	€ 10.916,85	€ 7.855,83	€ 18.772,68	€ 15.163,72
2018	€ 7.912,50	€ 20.318,47	€ 28.230,97	€ 22.803,69
2019	€ 10.257,50	€ 16.198,70	€ 26.456,20	€ 21.370,11
totali	€ 85.940,30	€ 44.373,00	€ 130.313,30	€ 105.261,15^(a)

(a) di cui € 69.418,67 riferiti a parcelle ed € 35.842,48 riferiti a spese recuperate dalle controparti soccombenti, al netto degli oneri previdenziali a carico dell'ente per € 25.052,15;

- che all'ammontare del credito di cui sopra devono essere detratte le "Spese generali richieste in restituzione (nei casi di soccombenza delle controparti del Comune)" di cui alle note del Segretario Generale del 21/12/2018, n. 163315 di P.G. (ALL.1) e del 12/3/2019, n. 50036 di P.G. (ALL.2), pari ad € 6.937,71, e che pertanto il compenso lordo dipendente spettante all'avv. Gnoni per i crediti pendenti è pari ad € **98.323,44**;
- che sui crediti da lavoro dei dipendenti pubblici vanno calcolati, per legge, rivalutazione monetaria e interessi legali; sono tuttavia esclusi gli interessi moratori, come da pronunce della Corte di Cassazione e SS.UU. n.12449 del 7 maggio 2024 e n.12974 del 13 maggio 2024;
- che gli interessi sono da calcolare come segue:
 - per i crediti relativi agli anni 2012-2018: dal 21/12/2018 (data in cui l'iter conseguente alla presentazione delle parcelle e delle richieste di corresponsione delle spese recuperate dalle controparti soccombenti si è concluso con il provvedimento che ha disposto la compensazione con gli importi già corrisposti e contestati dalla Ragioneria Generale dello Stato) fino al 27/6/2025 (data di effettivo accredito del pagamento di cui al presente provvedimento);
 - per i crediti relativi all'anno 2019: dal 27/3/2019 (data di accredito dello stipendio di marzo 2019, che sarebbe risultato comprensivo dei pagamenti richiesti qualora non fosse stato confermato il provvedimento di compensazione) fino al 27/6/2025 (data di effettivo accredito del pagamento di cui al presente provvedimento);

- che ai sensi dell'art. 6, comma 2, del TUIR *“I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati”*;
- che ai sensi della circolare INPS n.6 del 2014 *“risulta contributivamente imponible tutto ciò che il dipendente consegue in relazione al rapporto di lavoro indipendentemente dalla effettiva prestazione di lavoro, e che costituisce reddito da lavoro dipendente”*;
- che gli interessi al tasso legale sono da calcolare sul compenso netto, così come stabilito dalla Corte di Cassazione a SS.UU. con sentenza n. 14429/2017 (orientamento peraltro conforme anche alle pronunce del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria n. 3/1999 e n. 18/2012),
- che, riassumendo, gli importi dovuti risultano essere i seguenti:

anno	compenso lordo dipendente al netto delle spese generali chieste in restituzione	compenso lordo dipendente rivalutato	compenso netto	compenso netto rivalutato	interessi sul compenso netto rivalutato	totale compenso lordo rivalutato + interessi sul compenso netto rivalutato
2012 a 2018	€ 76.953,33	€ 91.420,56	€ 46.749,33	€ 54.154,53	€ 5.740,68	€ 97.161,24
2019	€ 21.370,11	€ 25.280,84	€ 10.938,50	€ 12.940,25	€ 1.346,27	€ 26.627,11
Totali	€ 98.323,44	€ 116.701,40	€ 57.687,83	€ 68.478,45	€ 7.086,95	€ 123.788,35

Dato atto:

- che l'importo da corrispondere, ripartito in base agli anni di competenza dei compensi, non supera per nessun anno i limiti quantitativi di cui all'articolo 9, commi 6 e 7, del decreto legge n.90 del 2014, come da verifica preventiva già effettuata dalla U.O.C. Contabilità del Personale;
- che la spesa complessiva di cui sopra trova copertura in diversi impegni assunti negli scorsi anni sui capitoli 3700/5 e 3800/5 del PEG e mantenuti a bilancio con il meccanismo del Fondo Pluriennale Vincolato;
- che la corresponsione dei compensi di cui al presente provvedimento comporta altresì:
 - una spesa di € 29.461,63 a titolo di oneri previdenziali a carico dell'ente (di cui € 25.401,96 in riferimento a parcelle ed € 4.059,67 in riferimento a spese recuperate della controparti soccombenti);

- una spesa di € 10.522,01 a titolo di IRAP (di cui € 8.944,62 in riferimento a parcelle ed € 1.577,39 in riferimento a spese recuperate della controparti soccombenti)
le quali pure trovano copertura in diversi impegni assunti negli scorsi anni sui capitoli 3700/6, 3800/6, 3700/7 e 3800/7 del PEG e mantenuti a bilancio con il meccanismo del Fondo Pluriennale Vincolato;
- che i conteggi di cui al presente provvedimento sono stati determinati a seguito di istruttoria congiunta del Servizio Legale e dell'U.O.C. Contabilità del Personale, i quali hanno verificato – per quanto di rispettiva competenza – la correttezza di tutti i dati ivi riportati;

Richiamato l'art. 8, comma 2, del Regolamento dell'Avvocatura Comunale il quale dispone che i compensi professionali vengono liquidati *“dal Segretario Generale se afferenti all'Avvocato Dirigente”* e dato atto che al momento della richiesta di pagamento dei compensi nonché del provvedimento di compensazione richiamato in premessa l'avv. Santo Gnoni era dirigente dell'Avvocatura Comunale;

Visti:

- l'art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
- gli artt. 56 e 57 dello Statuto Comunale;
- gli artt. 14 e 16 (Sez.A) del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

- di liquidare all'avv. Santo Gnoni, per le motivazioni di cui in parte narrativa, la somma onnicomprensiva di **€ 123.788,35** (al lordo degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell'ex dipendente) a titolo di crediti pendenti per compensi professionali – e relativi interessi – riferiti a giudizi conclusi con esito favorevole all'Amministrazione Comunale e compensazione delle spese o con recupero delle spese della controparti soccombenti, come da prospetti allegati (ALL.1 e 2) così come corretti dalle precisazioni riportate in parte narrativa;
- di trasmettere copia del presente provvedimento – con relativi allegati – al Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione / U.O.C. Contabilità del Personale per gli adempimenti di competenza;
- di dare atto che l'U.O.C. Contabilità del Personale ha già preventivamente verificato il rispetto dei limiti quantitativi di cui all'articolo 9, commi 6 e 7, del decreto legge n.90 del 2014;

- di dare altresì atto che a seguito del pagamento di cui al presente provvedimento si potrà procedere a mandare in economia le somme che residueranno sugli impegni mantenuti a residuo col meccanismo del FPV sui capitoli 3700/5, 3700/6 e 3700/7.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Il Segretario Generale
dott. Donato Salvatore
Marengo